

PROFESSIONISTI DEL RISPARMIO

FOCUS POLIZZE: AGEVOLAZIONI FISCALI

Fisco light con la polizza

Chi sceglie contratti di protezione può beneficiare di detrazioni in dichiarazione

Gaia Giorgio Fedi

■ Sottoscrivere una polizza può alleggerire il conto da pagare al Fisco. Un vantaggio da considerare per chi cerca una tutela dai rischi della vita che possono avere un effetto nefasto sulla propria esistenza e su quella dei propri cari. Secondo le attuali regole, i principali benefici fiscali sono rappresentati dalle detrazioni ai fini Irpef sulla dichiarazione dei redditi. Agevolazioni che sono state modificate nel tempo con tetti che oggi sono meno generosi.

A decorrere dal 2014, infatti, sui prodotti di protezione – come le polizze vita Tcm (temporanea causa morte) e infortuni – la detrazione del 19% sui premi pagati ha un plafond ridotto a 530 euro (quindi il risparmio massimo è pari a 101 euro annui). Prima della riforma del 2000, la detrazione era prevista per tutte le polizze di assicurazione sulla vita di durata minima di cinque anni e per le polizze che prevedessero una garanzia infortuni, senza istruzioni specifiche su patologia ed entità del danno; successivamente la detrazione è stata circoscritta alle polizze Tcm (senza limitazioni di durata) e alle polizze che prevedono una garanzia per

un'invalidità permanente di almeno il 5%, eventualmente derivante da infortunio o malattia. Il plafond è tuttavia stato sensibilmente abbassato, perché in precedenza era di 1.291,14 euro. Hanno però conservato questo vecchio *plafond* le *long term care*, cioè le polizze per la copertura del rischio di non autosufficienza. Va specificato che il *plafond* non è replicabile: anche se si stipulano più contratti la detrazione vale solo su un valore massimo dei premi di 530 euro, che in presenza di una Ltc sono detraibili per un importo complessivo non superiore a 1.291,14 euro.

POLIZZE IN ATTESA DELLA RIFORMA FISCALE

I benefici fiscali attualmente in vigore di cui si parla in questa pagina sono in alcuni casi relativi a detrazioni da far valere nella dichiarazione dei redditi. Un'eventuale entrata in vigore della Flat tax, prevista dal contratto Lega-5Stelle, potrebbe rimettere in discussione l'intero quadro: la nuova forma di tassazione con due aliquote potrebbe, almeno nelle intenzioni, rivedere i regimi di detrazione e deduzione. Ma al momento gli addetti ai lavori non si attendono una rapida entrata in vigore del regime in via di riforma che dovrebbe ridefinire in toto il già complesso sistema Irpef, con tempi lunghi di attuazione.

La detrazione è riconducibile alle fattispecie previste dalla lettera f) dell'articolo 15 del Testo unico, che prevede anche un beneficio aggiuntivo in caso di polizze Tcm a favore di beneficiari portatori di handicap: in questo caso il *plafond* di 530 euro è elevato a 750 euro.

DAL 2018 SGRAVI PER LE CALAMITÀ

Lo Stato ha deciso di inserire dei benefici di natura fiscale anche su un altro tipo di prodotto assicurativo, cioè le polizze per calamità naturali relative a unità immobiliari a uso abitativo, per promuoverne la diffusione in un Paese che risulta sottoassicurato rispetto all'elevato rischio sismico e idrogeologico. Su questi prodotti è stata introdotta dalla Legge di bilancio per il 2018 una detrazione, sempre del 19% dei premi, ma questa volta senza distinzioni o limiti di *plafond*. È dato che si tratta di contratti completamente diversi dalle polizze di cui si parla nella lettera f) dell'articolo 15 del Testo unico, in questo caso anche se l'assicurato ha sottoscritto diversi contratti assicurativi, la detrazione per le polizze contro le calamità naturali non concorre ad abbassare ulteriormente il *plafond* previsto per gli altri prodotti di protezione.

È c'è un vantaggio ulteriore: sui nuovi contratti non è solo prevista la detrazione, ma i premi stessi non subiscono l'imposta sulle assicurazioni che per queste coperture era in passato addirittura del 22,2 per cento.

A CURA DI AXA

La fiscalità delle polizze

I benefici fiscali ad oggi previsti.

| TIPO DI POLIZZA | TIPO DI BENEFICIO FISCALE |
|--|---|
| VANTAGGI FISCALI PER PRODOTTI ASSICURATIVI | |
| Polizze caso morte e infortuni con garanzia per invalidità permanente sopra il 5% | Detrazione del 19% dei premi fino a 530 euro (max 101 euro di detrazione in dichiarazione dei redditi) (vedi nota 1) |
| Polizze vita con beneficiari portatori di handicap | Detrazione del 19% dei premi fino a 750 euro (vedi nota 1) |
| Polizze per non autosufficienza (Long term care) | Detrazione del 19% dei premi fino a 1.291,14 euro (vedi nota 1) |
| VANTAGGI FISCALI DELLE POLIZZE D'INVESTIMENTO | |
| Polizze di risparmio, polizze caso morte e invalidità | Le somme da trasferire ai beneficiari sono escluse dall'applicazione dell'imposta di successione (vedi nota 2) |
| Pip e fondi pensione aperti | Aliquota del 12,5-20% sui rendimenti e deduzione dei contributi fino a 5.164,57 euro (vedi nota 3) |
| Pir (piani individuali di risparmio) | Detassazione su capital gain e rendimenti su investimenti fino a 30mila l'anno (max. 150mila euro in 5 anni) se detenuto per cinque anni |
| Polizze unit linked e multiramo | Posticipo della tassazione dei capital gain al momento del disinvestimento (in particolare nessuna tassa in caso di switch tra fondi nella stessa polizza); compensazione di utili e perdite all'interno della stessa polizza |

NOTA:
(1) Il *plafond* è complessivo, quindi la cifra resta la stessa anche se si hanno più contratti dello stesso tipo;
(2) L'imposta di bollo è applicata solo al momento della liquidazione del sinistro e solo sulla componente finanziaria (no ramo I)
(3) La prestazione finale viene tassata al 9-15% (contro il 23-43% del Tfr lasciato in azienda). In caso di anticipazioni e riscatti si applica una ritenuta che varia dal 6% al 23% a seconda dei casi.

Con le unit la tassazione è alla liquidazione

Per i prodotti finanziari c'è compensazione totale tra minus e plus

Gabriele Petruccianni

■ L'esenzione dall'imposta di successione è senza dubbio il vantaggio economicamente più rilevante dei contratti assicurativi che garantiscono dal rischio di premorienza. Un beneficio riconosciuto perché il passaggio di ricchezza ai beneficiari non si verifica per successione, ma "iure proprio" in virtù del meccanismo della polizza. Il risparmio può arrivare fino all'8% per beneficiari diversi dai parenti entro il quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale entro il terzo grado (le altre aliquote ammontano al 4% per il coniuge e i parenti in linea retta, con una franchigia di 1 milione di euro per ciascun erede, al 6% per fratelli e sorelle, con una franchigia di 100mila euro per ciascun erede, e al 6% per gli altri parenti fino al quarto grado, senza franchigia).

Ma i benefici sono anche altri. Come l'impignorabilità e l'insequestrabilità dei premi versati (fatta eccezio-

ne per i casi previsti dalla legge), o ancora l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo dello 0,20%, che vale solo per i contratti Ramo I (polizze rivalutabili). L'imposta di bollo trova invece applicazione sui prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, cioè le polizze di Ramo III (unit linked e index linked) e le operazioni di capitalizzazione di Ramo V (assicurazioni finanziarie non dipendenti dalla vita umana che prevedono il pagamento di un capitale alla scadenza del contratto). Va inoltre ricordato che i premi sulle polizze vita di qualsiasi specie (stipulate prima dell'inizio del 2001) continuano a essere detraibili (nei limiti di cui si parla nell'articolo sopra), ma scontano l'imposta sui premi di assicurazione nella misura del 2,5 per cento. Dal lato della tassazione delle rendite finanziarie, le plusvalenze dei prodotti assicurativi di contenuto marcatamente finanziario sono assoggettati a un'aliquota al momento del realizzato del 26%, che eventualmente può essere modulata in funzione del rendimento generato dai titoli di Stato italiani o di Paesi che rientrano nella White List, su cui si applica un'aliquota del 12,5 per cento. Inoltre, per le polizze unit linked di Ramo III le eventuali minu-

svalenze generate da un fondo possono essere compensate con le possibili plusvalenze generate da un altro fondo. La fiscalità viene applicata solamente in caso di plusvalenze registrate sul controvalore complessivo della polizza in occasione del riscatto, della liquidazione e si verifica dunque una totale compensazione tra minus e plusvalenze, una tassazione posticipata su rendite finanziarie e imposte di bollo che consente di cumulare il rendimento lordo. Discorso a parte meritano invece i Pip, piani pensionistici individuali, che possono essere istituiti mediante contratti assicurativi di Ramo I o di Ramo III. Sui Pip si applicano le stesse agevolazioni previste per i fondi pensione: i premi, al pari dei contributi versati ai fondi pensione, sono deducibili dal reddito fino alla soglia annua di 5.164,57 euro, un vantaggio che si traduce in un elevato risparmio soprattutto per chi ha un reddito elevato (il risparmio dipende dall'aliquota marginale applicata, si veda la tabella a fianco). Da notare che le deduzioni dei premi versati può essere realizzata anche per familiari fiscalmente a carico (minori o moglie). Pur restando nel *plafond* annuo previsto per lavoratore. Tuttavia, contrariamente alla gran parte dei

Paesi europei, la normativa nazionale che si applica alla previdenza complementare prevede che la tassazione non avvenga solo all'uscita, ovvero al momento dell'erogazione della prestazione, ma anche in fase di accumulo: il risultato della gestione deve essere tassato nella fase di maturazione e non c'è un rinvio di tassazione, quindi si applica annualmente un'imposta sostitutiva che negli anni è passata dall'11% all'attuale aliquota del 20% (anche in questo caso riducibile in funzione dell'entità del-

l'investimento in titoli di Stato). Altri benefici fiscali di diversa natura ed entità sono previsti sulle polizze Pir (Piani individuali di risparmio). Esse prevedono per chi le detiene per almeno cinque anni un'esenzione totale dalle imposte sui capital gain e dalle imposte di successione, purché il prodotto venga tenuto per almeno cinque anni e preveda l'investimento delle risorse per quote predefinite in imprese non quotate al Fse Mib.

Deducibilità dei piani pensionistici

Ipotesi su versamento contributivo annuo pari a mille euro

| REDDITO COMPLESSIVO 2017 | ALIQUOTA MASSIMA (%) | RISPARMIO FISCALE NELL'ANNO (€) | COSTO REALE DELLA PREVIDENZA (€) |
|--------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Da 0 a € 15.000 | 23 | 230 | 743,70 |
| Da 15.000,01 a 28.000 | 27 | 270 | 687,67 |
| Da 28.000,01 a 55.000 | 38 | 380 | 577,67 |
| Da 55.000,01 a 75.000 | 41 | 410 | 547,67 |
| Oltre € 75.000 | 43 | 430 | 527,67 |

FONTE: elaborazione Asxa